

GR_GERICHTE A 2018 52 vom 19. März 2019

GR Gerichte, 2019-03-19, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/gr_gerichte_A_2018_52

FR: GR_GERICHTE A 2018 52 du 19 mars 2019

IT: GR_GERICHTE A 2018 52 del 19 marzo 2019

Regeste

decisione di garanzia fiscale | Steuern übriges

Erwägungen

E. 4

[Vie di diritto]

E. 4.1

Non è nell'evenienza contestato che l'istante sia sottoposto all'obbligo contributivo illimitato di corrispondere le imposte nel Cantone dei Grigioni,

- 8 - essendo in possesso di un permesso di soggiorno C e abitando da anni in un comune grigionese.

E. 4.2

Per quanto riguarda la compromissione del pagamento dell'imposta, l'amministrazione fiscale adduceva nel provvedimento impugnato il fondato sospetto che avendo immobili e fondi nel proprio paese di origine, il contribuente intendesse lasciare la Svizzera dopo essere entrato in possesso della rendita e arretrati da parte dell'assicurazione infortuni. L'istante contesta categoricamente di aver fatto simili dichiarazioni e ritiene che senza un protocollo da lui debitamente sottoscritto non sia possibile fondarsi su di un messaggio di posta elettronica di non meglio specificata provenienza e senza alcuna indicazione quanto alla persona del mittente. In effetti, dagli atti messi a disposizione dell'amministrazione imposte, l'affermazione stando alla quale il ricorrente avrebbe delle proprietà all'estero è contenuta in messaggio di posta elettronica anonimizzato dal quale non è dato risalire né al mittente né alla persona incaricata che lo ha sottoscritto. Dalla documentazione emerge solo che la persona incaricata lavorerebbe per l'ufficio del servizio sociale e avrebbe tratto dette conclusioni dalle poche informazioni raccolte in via informale. La questione dell'attendibilità e della possibilità di far capo ad una simile poco chiara attestazione può nell'evenienza rimanere aperta in quanto è in ogni caso dato anche un altro motivo per considerare che il pagamento dell'imposta fosse compromesso. Tale motivo è stato addotto dall'amministrazione imposte nella risposta di causa e su tale questione l'istante ha potuto prendere posizione nella propria replica, a salvaguardia del suo diritto di audizione.

E. 4.2.1

Da anni l'istante non corrisponde le imposte che dovrebbe e malgrado la diffida a voler introdurre la dichiarazione fiscale è stato tassato d'ufficio per il 2016 e rischia lo stesso procedimento per il 2017 (vedi tassazione discrezionale per il 2016 del 18 settembre 2017 e comminatoria di una tassazione secondo apprezzamento del 27 agosto 2018 per l'anno 2017 qualora non vengano introdotti determinati documenti). In principio, tale

- 9 - atteggiamento negligente giustifica già da solo la decisione di garanzia. Che l'omissione possa essere imputata alla precaria situazione venutasi a creare con l'infortunio subito dal ricorrente e alle difficoltà connesse alla perdita della capacità lavorativa con le conseguenti difficoltà finanziarie che ne sarebbero seguite non è difendibile che in parte. Come è notorio a questo giudice dalla parallela procedura S 15 145, l'istante è stato vittima di infortunio alla fine del 2013 e ha beneficiato delle indennità giornaliere fino al dicembre 2014. Le imposte cantonali non pagate riguardano però già gli anni dal 2011, per cui le allegazioni fatte non sono difendibili. Parimenti fuori luogo appare la pretesa stando alla quale per i problemi di salute lamentati l'istante non abbia potuto introdurre la propria dichiarazione d'imposta per il 2016 e gli atti mancanti di quella per il 2017. Simili allegazioni non sono proprie a giustificare il comportamento assunto del contribuente nei confronti dell'autorità fiscale, tanto più che il danno alla salute riportato gli avrebbe tranquillamente permesso di far fronte ai propri impegni amministrativi. Per le conseguenze dell'infortunio subito, l'istante era per lungo tempo inabile al lavoro in attività pesanti, ma in grado di svolgere ancora compiti amministrativi come redigere una dichiarazione d'imposta o comunque di vagliare alla sua compilazione. Per il Tribunale amministrativo, la condotta che da anni l'istante mantiene avverso l'amministrazione imposte va considerata indicativa dell'intenzione del diretto interessato di voler dissimulare in maniera sistematica i propri redditi e patrimoni nell'ambito della procedura di tassazione e tale tattica è indubbiamente propria a indurre in errore l'autorità fiscale in relazione alla effettiva situazione di reddito e sostanza del contribuente. Già per questo motivo quindi si sarebbe giustificata una decisione di garanzia, indipendentemente della questione di sapere se l'istante abbia anche effettivamente intenzione di lasciare la Svizzera.

E. 4.3

Quanto alla verosimile l'esistenza di un credito d'imposta, la condizione non viene messa in dubbio neppure del contribuente stesso. Per le imposte federali e cantonali l'istante non ha onorato i propri debiti e non sembra neppure intenzionato a farlo, malgrado le contrarie affermazioni addotte in

- 10 - sede di ricorso. Se infatti fosse stata intenzione dell'istante onorare il debito fiscale, mal si comprende per quale motivo tale pagamento non sia anche stato debitamente fatto, dal momento che l'assicurazione infortuni avrebbe deciso di versare all'assicurato gli arretrati dell'infortunio assicurato subito. In effetti, concretamente, non è ravvisabile alcuna disponibilità da parte del ricorrente a voler far fronte ai propri obblighi nei confronti del fisco. Pertanto anche questa condizione per quanto ha tratto alle imposte federali e cantonali va reputata soddisfatta.

E. 4.4

Per quanto concerne l'ammontare richiesto in garanzia, questo è indubbiamente eccessivo già considerato che per l'imposta comunale l'amministrazione imposte non era legittimata a prendere una simile misura a garanzia dell'incasso. Concretamente per la regolare imposta sul reddito e sulla sostanza cantonale e federale, l'imposta richiesta sfugge alle censure di ricorso, avendo la convenuta reso verosimile un credito dell'ammontare di quello anche effettivamente preteso. La quantificazione non deve essere perfetta. Non va dimenticato che l'istante è stato tassato secondo apprezzamento nel 2016 e che per il 2017 non vi è ancora alcuna decisione di tassazione, mentre in base alla tassazione provvisoria per il 2018 le imposte cantonali ammonterebbero a fr. 9'746.--, quelle federali a fr. 520.-- e quelle

comunali a fr. 11'111.--. Giusta i dati contenuti nell'incarto messo a disposizione dall'amministrazione imposte, per le imposte comunali, cantonali e federali è preteso un ammontare complessivo di fr. 25'500.--. Normalmente l'imposta comunale corrisponde circa alla metà di tale importo complessivo, per cui nel caso di specie la pretesa di fr. 25'500.-- va ridotta a fr. 13'000.--, ammontare reputato comprendere le imposte cantonali e federali con i rispettivi costi e interessi. A tale importo va aggiunta la multa di fr. 300.--, per l'esistenza e ammontare della quale l'amministrazione imposte ha saputo fornire la dovuta comprova. Contrariamente a quanto preteso dall'istante, non occorre che il credito fiscale sia già perfettamente quantificato, che l'obbligazione tributaria sussista già o che si sia proceduto ad una precisa determinazione dell'imposta realmente dovuta. Tali aspetti restano riservati all'ordinaria

- 11 - procedura di tassazione e non possono venire analizzati nell'ambito dell'esame di una decisione di garanzia. Per questo giudice, l'ammontare nell'evenienza richiesto, decurtato dell'imposta comunale, merita in questa sede protezione.

E. 4.5

Per contro la pretesa fatta valere dal fisco non merita protezione per quanto ha tratto ai numerosi attestati di carenza beni elencati negli atti all'incarto. Già nel proprio ricorso, l'istante precisava che "Gli importi relativi alla multa disciplinare e agli attestati di carenza beni, qualora effettivamente risultanti dai documenti che l'amministrazione imposte dovrà produrre, non sono contestati" (vedi ricorso pag. 3). Anziché comprovare l'esistenza e il contenuto dei pretesi attestati di carenza beni, presentandoli quali mezzi di prova come richiesto dall'istante, l'amministrazione imposte non ha prodotto alcun giustificativo o originale di tali attestati. La sola elencazione di questi attestati di carenza beni in un messaggio di posta elettronica anonimizzato non è atta a comprovare anche l'effettiva esistenza di tali crediti nei confronti del fisco. Poiché la prova dell'esistenza di tali pretese spetta alla parte che pretende la garanzia e dopo che la presentazione di tale mezzo di prova era stata esplicitamente pretesa, per questo Tribunale forza è di constatare che nell'evenienza concreta questa prova non è stata fornita. Inoltre, dall'elenco allegato risultano attestati di carenza beni la cui beneficiaria non è l'amministrazione imposte bensì ad esempio la procura pubblica. Per garantire ad altri settori dell'amministrazione l'incasso delle loro pretese, l'amministrazione imposte non è legittimata ad avvalersi della decisione di garanzia fiscale, ma in questi casi i creditori possono chiedere il sequestro mediante l'ordinaria via di cui agli artt. 271 cpv. 1 cifra 5 e 6 della legge federale sull'esecuzione e il fallimento (LEF; RS 281.1) presso il competente tribunale regionale. Anche su tale punto pertanto il ricorso è in parte accolto. 5.1. In esito a quanto precede, il ricorso è parzialmente accolto e la decisione di garanzia viene confermata solo per l'ammontare di fr. 13'300.--. Giusta l'art. 73 cpv. 1 della legge sulla giustizia amministrativa (LGA; CSC

- 12 - 370.100), nella procedura di ricorso la parte soccombente deve di regola assumersi le spese. Per quanto esposto nei consideranti che precedono, l'istante va reputato vincere la causa in ragione di due terzi. Per questo si giustifica un proporzionale accollamento dei costi del procedimento in ragione di un terzo alla parte ricorrente e di due terzi a carico dell'amministrazione imposte. 5.2. In conformità all'art. 78 cpv. 1 LGA, nella procedura di ricorso, la parte soccombente viene di regola obbligata a rimborsare alla parte vincente le spese necessarie causate dalla procedura. In base alla nota d'onorario del 28 gennaio 2019, il legale dell'istante fa valere un dispendio di tempo di 3.5 ore a fr. 280.-- giusta la convenzione sull'onorario sottoscritta dalle parti. In conformità alla prassi di questo giudice

(vedi le decisioni del Tribunale amministrativo U 16 92 e R 17 16), la tariffa oraria va in questi casi stabilita applicando un tasso orario massimo giusta l'art. 3 cpv. 1 dell'ordinanza sulla determinazione dell'onorario degli avvocati (OOA; CSC 310.250) pari a fr. 270.--. Oltre a ciò, la somma delle spese fatturate - come quelle per la formazione dell'incarto, fotocopie, spese postali e scritturazioni - non può essere presa in considerazione nell'entità richiesta. In generale, l'entità delle spese complessive viene stabilita al 3 % dell'onorario. Ne consegue che l'indennità per ripetibili completa ammonterebbe a fr. 945.-- di onorario, fr. 28.35 di spese e fr. 74.94 di IVA. Il ricorrente ha diritto a due terzi di tale ammontare ovvero a fr. 698.85. Il Tribunale decide: 1. Il ricorso è accolto parzialmente e la decisione di garanzia del 24 settembre 2018 e il relativo decreto di sequestro del 24 settembre 2018 vengono ridotti a un importo di fr. 13'300.--.

- 13 - 2. Vengono prelevate - una tassa di Stato di fr. 2'000.-- - e le spese di cancelleria di fr. 266.-- totale fr. 2'266.-- il cui importo sarà versato per due terzi dell'amministrazione imposte e per un terzo da A._____, X._____, entro trenta giorni dalla notifica della presente decisione all'Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira. 3.

L'Amministrazione imposte del Cantone dei Grigioni versa a A._____ un'indennità ridotta a titolo di ripetibili per un ammontare di fr. 698.85 (IVA compresa).

E. 5

[Comunicazioni]

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.